

Unità Affari Legali

Raccomandata A/R

Città di Albano Laziale

Prot. Entrata del 06/08/2012
nr. 0036183

Classifica: I.VI



Al Sig. Nicola Marini
Sindaco del Comune di Albano Laziale
Piazza della Costituente, 1
00041 Albano Laziale

e p.c. Consorzio CO.E.MA
Piazzale Ostiense, 2
00154 Roma


Oggetto: Istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 e ss della Legge 241/90 ss.mm.ii

Si fa seguito alla Vostra istanza, pervenuta alla scrivente Società in data 5 luglio 2012, con la quale veniva richiesto di prendere visione di atti e documenti che hanno portato alla stipula della convenzione preliminare CIP 6/92 fra il GSE ed il Consorzio Co.E.Ma, nonché della convenzione preliminare stessa.

A fronte della comunicazione al controinteressato Consorzio Co.E.Ma, quest'ultimo ha ritenuto di comunicare la sua opposizione a tale accesso in quanto (v. all. 1) *"gli atti dei quali si chiede l'ostensione riguardano un meccanismo incentivante la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e non hanno nulla a che vedere con la posizione di cui è istituzionalmente portatore il Comune di Albano. Ciò che è azionato [...] è un mero e ipotetico controllo generalizzato dell'attività di codesto GSE, notoriamente vietato dal sistema normativo di riferimento (art. 24, comma 3, L. 241/90)"*.

Considerato che:

- il GSE non rileva, nel presente caso, una finalità di controllo generalizzato della propria attività da parte del Comune di Albano Laziale, che ha ampiamente circostanziato le motivazioni della richiesta di accesso nell'istanza presentata a tal fine;
- tali motivazioni attengono al contenzioso amministrativo avviato dal Comune per l'annullamento dei provvedimenti autorizzativi dell'impianto del Consorzio Co.E.Ma alla cui produzione si riferisce la convenzione preliminare CIP 6/92;
- il medesimo Comune ha precisato di non avere interesse a informazioni commerciali riguardanti l'impianto in questione, ma esclusivamente a comprendere quale sia la rilevanza delle autorizzazioni amministrative di cui sopra relativamente, ovvero eventualmente di altre, alla stipula della convenzione preliminare CIP 6/92 e quali benefici comporti la stessa;


Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.

il GSE consente l'accesso alla documentazione da esso detenuta, nell'ambito del principio di leale collaborazione fra Pubbliche Amministrazioni, nel limite di quanto necessario alle finalità indicate da codesto Comune.

Comunica che l'esame dei documenti potrà avvenire presso gli uffici del GSE S.p.A, siti in Roma, Viale M. Pilsudski, 92 il giorno 10 settembre 2012 alle ore 16.00 e che tale esame potrà essere effettuato anche da persona a ciò espressamente delegata, previa dimostrazione dei relativi poteri rappresentativi, che potrà essere accompagnata da una sola persona di cui dovranno essere specificate le generalità.


Ai fini della definizione delle modalità operative per l'esercizio dell'accesso è possibile contattare il Dott. Michele Rossanigo al numero telefonico 0680114148.

Con i migliori saluti

All: c.s.



Il Responsabile
Avv. Vinicio Mosè Vigilante



AU 1

Consorzio Ecologico Massimetta – CO.E.MA.

CO.E.MA.
Prot. n. 5101/2019/P

GSE/AZ0120188478 - 23/07/2012

GSE S.p.A.	
Az	Γ
AN	
VP	
ALE	
ESB	
ENJ	
SOC	
ESS	
SEN	
NG	
COM	
ESC	
FC	
RJB	
60	

Spett.le
Gestore dei Servizi Energetici – GSE Spa
V.le Maresciallo Pilsudski, 92
00197 ROMA
Prot. N.
Raccomandata A.R.

Oggetto: istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 e ss della legge 241/90 – convenzione preliminare CIP 6.

Con riferimento alla Vostra nota GSE P20120119818 del 11/07/2012 relativo alla domanda di accesso agli atti presentata dal Comune di Albano Laziale, si ritiene che questa sia chiaramente emulativa e, come tale, inammissibile.

Gli atti dei quali si chiede l'ostensione riguardano un meccanismo incentivante la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e non hanno nulla a che vedere con la posizione di cui è istituzionalmente portatore il Comune di Albano.

Ciò che è azionato, non meno che nel caso delle identiche domande di accesso di alcuni Comitati, è un mero ed ipotetico desiderio di controllo generalizzato dall'attività di codesto GSE, notoriamente vietato dal sistema normativo di riferimento (art. 24, comma 3, L.241/90).

Per tali ragioni lo scrivente COEMA ritiene non ammissibile la predetta richiesta di accesso.

Con osservanza.

Il Presidente

Luciano Piacenti